



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **384**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Profilassi della rabbia silvestre: modalità di monticazione e demonticazione del bestiame ed individuazione delle zone in cui la vaccinazione precontagio è obbligatoria.

Il giorno **26 Febbraio 2010** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

MARTA DALMASO

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

Constatato che:

- a partire dal mese di ottobre 2008 è ricomparsa l'infezione della rabbia silvestre in alcuni comuni del Nord est della Regione Friuli Venezia Giulia proveniente dalla Slovenia, territorio da sempre endemico per l'infezione in parola;
- l'attività di sorveglianza passiva avviata sul territorio ha fatto registrare numerose positività alla rabbia silvestre dapprima in provincia di Belluno nel Comune di Sovramonte e da ultimo sul territorio della Provincia di Trento nel Comune di Mazzin dove è stata rinvenuta morta una volpe e risultata positiva ai test diagnostici (16 febbraio 2010);
- si rende ora necessario individuare le zone e le modalità in cui dovranno essere sottoposti a vaccinazione antirabbica precontagio gli animali domestici sensibili condotti al pascolo casalingo e/o in alpeggio tenuto conto di quanto già stabilito con le precedente deliberazione n. 3190 di data 22 dicembre 2009 avente ad oggetto "*Piano di emergenza di vaccinazione antirabbica per via orale delle volpi*" che individua il territorio della Valle dell'Adige e quello di tutti i Comuni a est di quest'ultima, quale territorio a rischio contagio.

Esaminata la proposta avanzata dal competente Assessore che prevede:

- a) di sottoporre tutti gli animali domestici sensibili condotti al pascolo nei territori della Provincia a vaccinazione antirabbica precontagio almeno 21 giorni prima della partenza e secondo le modalità indicate da produttore dello stesso e di sottoporre altresì al medesimo trattamento anche gli animali provenienti da fuori Provincia;
- b) di assumere a carico del Fondo sanitario provinciale, data la natura di adempimento di prevenzione sanitaria obbligatorio, diversamente da quanto disposto dall'Ordinanza del Presidente della Provincia dell'11 dicembre 2009 prot. 133877/D329 – le spese di vaccinazione, che sarà garantita dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- c) di autorizzare l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in casi di impossibilità a far fronte con il proprio personale a tutti gli adempimenti per l'emergenza rabbia silvestre, al ricorso a personale libero professionale appositamente incaricato.

Accertato che la spesa presunta per l'attivazione delle iniziative previste dal presente provvedimento è stimata in euro 86.500,00 così ripartita:

- euro 77.000,00 arrotondati per l'acquisto di n. 34.500 dosi vaccinali ad un costo unitario medio presunto di euro 2,23;
- euro 9.500,00 arrotondati per le attività di somministrazione del vaccino tenuto conto di un costo presunto pari ad euro 25,00 + IVA + ENPAV ad ingresso in stalla per ogni seduta vaccinale (n. 150 stalle) ed euro 1,00 + IVA + ENPAV per ogni dose somministrata (n. 4.000).

Verificato che alla spesa in parola l'Azienda provinciale per i servizi sanitari farà fronte utilizzando i fondi per l'acquisto delle esche vaccinali previsti dalla deliberazione n. 3190 di data 22 dicembre 2009 che non sono stati utilizzati in quanto le stesse sono state fornite direttamente ed a spese del Ministero della Salute, dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con sede in Legnaro (PD).

Tutto ciò premesso.

Visti:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio sanitario Nazionale”, in particolare l’articolo 7, che delega alle Regioni e Province autonome le funzioni amministrative concernenti la profilassi delle malattie infettive e diffuse, nonché gli interventi contro le epizootie;
- la legge provinciale 10 aprile 1993, n. 10 e s.m., in particolare l’art. 3 che pone, tra l’altro, in capo alla Giunta provinciale la determinazione di indirizzi programmatici in materia di tutela della salute e quindi in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria;
- il Testo unico delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, in particolare l’articolo 90;
- l’ordinanza del Ministero della Sanità del 26 novembre 2009 recante “Misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle regioni del Nord-Est italiano” alla Corte dei conti il 30 novembre 2009 nel registro 7, foglio 53;
- l’ordinanza del Presidente della Provincia dell’11 dicembre 2009 prot. n. 133877/D329;
- la deliberazione n. 3190 di data 22 dicembre 2009 “Piano di emergenza di vaccinazione antirabbica per via orale delle volpi”;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di stabilire che sono soggetti alla vaccinazione obbligatoria antirabbica preinfettiva tutti i bovini, equini, caprini ed ovini – e se del caso suini - condotti al pascolo casalingo o in alpeggio nei territori dei comuni della Valle dell’Adige ed in quelli dei Comuni posti ad est della stessa;
- 2) di disporre che la vaccinazione degli animali di cui al punto 1) sia garantita agli allevamenti siti sul territorio provinciale dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari a partire dal 1 marzo 2010, anche attraverso l’acquisizione di prestazioni da veterinari libero-professionali, utilizzando un vaccino antirabbico che per espressa richiesta del produttore sia stato registrato per l’utilizzo su tali animali;
- 3) di dare mandato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di provvedere al rilevamento d’ufficio degli insediamenti zootecnici che hanno programmato la conduzione al pascolo casalingo o in alpeggio dei propri animali al fine di preordinare ed organizzare l’attuazione degli interventi stessi ed a garanzia che il programma di vaccinazione venga completato nei tempi utili per la conduzione al pascolo degli animali;
- 4) di stabilire che le vaccinazioni effettuate devono essere attestate compilando l’apposito modello 12 del Regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/1954 con l’indicazione della data di vaccinazione, il nome del vaccino utilizzato, il numero del lotto e la data di produzione. I dati relativi alle

vaccinazioni effettuate, suddivisi per allevamenti interessati, specie e numero di animali saranno riportati nella banca dati bovini provinciale ed unitamente ai costi sostenuti comunicati al Servizio organizzazione e qualità delle attività sanitarie entro il 30 giugno 2010;

- 5) di precisare che la mancata osservanza delle disposizioni impartite con l'ordinanza del Presidente della Provincia del 11 dicembre 2009, prot. n. 1338771D329, è soggetta alle sanzioni previste per le infrazioni al vigente Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e fissate dall'articolo 6 della legge 2 giugno 1988, n. 218 recante "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";
- 6) di dare atto che alle spese previste dal presente provvedimento, quantificabili in euro 86.500,00, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari farà fronte con le risorse già assegnate per l'acquisto delle esche vaccinali con deliberazione n. 3190 di data 22 dicembre 2009 che non sono state utilizzate in quanto le stesse sono state fornite direttamente ed a spese del Ministero della Salute, dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con sede in Legnaro (PD).

CC